

**GERMANIA****Corte suprema federale (BGH), VI Senato civile, sentenze del 27 luglio 2020 (VI ZR 405/18 e VI ZR 476/18), sul diritto all'oblio in relazione a informazioni disponibili sul motore di ricerca Google**

28/07/2020

In due giudizi, la Corte suprema federale (BGH) si è pronunciata sull'ambito del c.d. "diritto all'oblio" in relazione a informazioni disponibili tramite il motore di ricerca Google. La Corte ha sottolineato che tale diritto non "scatta automaticamente", ma dipende dalle circostanze del singolo caso concreto, e postula la necessità di un'attenta valutazione e ponderazione di tutti gli interessi coinvolti.

Nel primo caso, ha deciso, rafforzando la posizione di Google e la libertà di espressione, che l'interesse pubblico all'informazione prevale sulla protezione dei dati personali.

A suo avviso, nel decidere se un *link* ad un articolo critico debba essere rimosso dalla "*hit list*" di un motore di ricerca su Internet, occorre sempre tenere conto dei diritti fondamentali. Secondo il Senato, una richiesta di rimozione dall'elenco sulla base dell'articolo 17, comma 1, del Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR) richiede quindi, in linea di principio, una ponderazione dei singoli interessi tenuto conto di tutte le circostanze rilevanti. Devono essere presi in considerazione, non solo i diritti fondamentali delle persone direttamente interessate, ma anche i diritti fondamentali del motore di ricerca, gli interessi degli utenti e del pubblico, nonché i diritti fondamentali dei fornitori di contenuti dei *link* di risultati che possano apparire discutibili.

In particolare, a parere della Corte, non vi è alcuna presunzione di priorità degli interessi di protezione del diretto interessato. Piuttosto, tutti i diritti fondamentali opposti devono essere posti su un piano di parità nello svolgimento di un giudizio di ponderazione.

Nel caso di specie, l'ex amministratore delegato di un'associazione assistenziale regionale aveva chiesto a Google di astenersi dall'inserire un articolo di stampa dell'anno 2011 nella lista dei risultati di una ricerca con il suo nominativo. Nell'articolo si riferiva che l'associazione aveva un *deficit* finanziario di quasi un milione di euro e che l'ex amministratore delegato, individuato con il suo nominativo, si era messo poco prima in malattia. Il soggetto aveva agito in giudizio ritenendo che si trattasse di una violazione dei suoi diritti personali e aveva quindi fatto valere una richiesta di rimozione in base all'articolo 17 GDPR.

Il tribunale regionale di Francoforte sul Meno aveva respinto la domanda dell'attore e anche successivi tentativi e azioni legali erano falliti.

Il BGH ha dunque sottolineato la presenza di interessi multipolari coinvolti in questi casi, che hanno un'influenza decisiva sulla decisione. Così, da un lato, l'art. 7 e l'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che mirano alla protezione della *privacy* e dei dati personali, erano in discussione (qui soprattutto per l'attore), mentre il gestore dei motori di ricerca (Google)

poteva invocare il diritto alla libertà imprenditoriale di cui all'art. 16 della Carta. Inoltre, l'art. 11 della Carta, sulla libertà di espressione, doveva essere inclusa nella valutazione. Sebbene quest'ultima non sia di per sé rilevante per la diffusione dei risultati delle ricerche, a meno che non si tratti di attività giornalistica ed editoriale, deve tuttavia essere considerata come un diritto fondamentale dei terzi direttamente coinvolto, così come la libertà di informazione degli utenti.

La Corte ha richiamato al riguardo anche la recente decisione del Tribunale costituzionale federale del 2019 sul diritto all'oblio "II".

Si è dichiarato infatti di condividere l'impostazione del Tribunale costituzionale, incentrata sul rapporto gerarchico dei diritti fondamentali in questione, e ha preso le distanze da quella adottata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) nella decisione "*Google Spain*". Nel 2014 la CGCE aveva dichiarato che il diritto della personalità "in linea di principio prevale, non solo sugli interessi economici del gestore del motore di ricerca, ma anche sull'interesse del pubblico in generale ad informazioni reperibili tramite una ricerca condotta sulla base del nome della persona interessata".

Tuttavia, la Corte federale ha chiarito che il responsabile di un motore di ricerca non deve intervenire soltanto qualora venga a conoscenza di una violazione palese dei diritti della persona interessata. A questo proposito, il Senato si è allontanato dalla sua precedente giurisprudenza, attribuendo una maggiore responsabilità a operatori come Google.

Nel secondo giudizio (VI ZR 476/18), la Corte suprema ha effettuato un rinvio pregiudiziale alla CGUE. Il giudizio riguardava la questione relativa allo stabilire quali fossero le circostanze sulla cui base Google dovesse cancellare i risultati della ricerca. Oggetto del procedimento erano i collegamenti a rapporti critici su un modello di investimento. Una coppia che opera nel settore dell'industria dei servizi finanziari aveva intentato una causa, chiedendo che Google si astenesse dal visualizzare gli articoli e alcune foto reperibili tramite il motore di ricerca. A differenza che nel primo giudizio, tuttavia, la veridicità dei rapporti reperibili nella *hit list* era stata contestata.

I giudici del BGH hanno sospeso il procedimento per permettere alla Corte di giustizia di chiarire le questioni centrali. In particolare, la Corte di giustizia dovrebbe rispondere alla domanda su come affrontare le questioni in cui si discute se il rapporto reperibile tramite il motore di ricerca sia vero o falso (ad esempio, ci si chiede in tali casi se l'attore può o deve, mediante un'ingiunzione temporanea, chiarire almeno provvisoriamente la questione sulla veridicità dei contenuti). Inoltre, i giudici lussemburghesi dovrebbero rispondere alla domanda su come gestire le immagini in anteprima che appaiono nella *hit list* senza che l'intero contesto in concreto sia chiaro.

*Maria Theresia Roerig*